



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E SERVIZI INFORMATICI

Prot. N. ⁶⁴⁷/PFB

Vittoria, li 01.09.2023

Al Commissario ad acta dott. Giovanni Cocco
Palermo

Oggetto : dettaglio del risultato di amministrazione 2022 contenuto nella proposta di Approvazione del Rendiconto 2022 non approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 74 del 04.07.2023

La gestione finanziaria annuale dell'Ente locale si conclude con un risultato finanziario finale complessivo denominato risultato di amministrazione. La proposta di Rendiconto di gestione per l'anno 2022 del Comune di Vittoria si chiude con la rilevazione di un disavanzo di amministrazione di € 26.858.660,89.

La relazione di gestione del Rendiconto 2022, nel rispetto di quanto statuito dalla normativa vigente ed in particolare dal 13° correttivo ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 - D.Lgs.118/2011 - identifica specificatamente le diverse tipologie di disavanzo che caratterizzano il risultato di amministrazione 2022 del Comune di Vittoria nonché le modalità di ripiano e le singole quote di riferimento.

Il disavanzo di cui alla proposta di Rendiconto di gestione 2022, determinato in modo definitivo, si scompone nelle seguenti tipologie :

1) Disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità

Con il d.l. 8 aprile 2013, n. 35, e normativa successiva, recante disposizioni volte a favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, lo Stato ha concesso risorse vincolate con obbligo di restituzione di quanto richiesto in un arco temporale determinato

L'accesso da parte degli enti locali a risorse liquide aggiuntive ha posto il problema della loro corretta imputazione contabile.

Con d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, il legislatore ha stabilito che "gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità [...] utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione".

La norma prevedeva la possibilità che l'accantonamento al fondo anticipazione finanziasse il fondo crediti di dubbia esigibilità, di fatto consentendo agli Enti locali di ridurre gli accantonamenti complessivi.

2



La Corte costituzionale, con sentenza n. 4/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 6, del d.l. n. 78/2015. In seguito a questa sentenza, durante l'iter parlamentare di conversione in legge del d.l. n. 162/2019 è stato inserito l'art. 39-ter, rubricato "Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali", il quale al secondo comma ha previsto la possibilità di ripianare il peggioramento del disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, a partire dal 2020, per un importo pari ogni anno all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 80/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 39-ter, cc. 2 e 3, del d.l. n. 162/2019, rilevando che tali commi costituivano una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo previsto dal Tuel, "ampliando indebitamente il deficit e prevedendo un'ulteriore dilazione del ripiano in tempi incompatibili con i principi di responsabilità del mandato elettivo e dell'equità intergenerazionale".

Con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, l'art. 52 dispone che "al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020".

2) Disavanzo derivante dal passaggio al metodo di calcolo ordinario del fondo crediti di dubbia esigibilità

Un altro tipo di disavanzo, introdotto dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, è quello derivante dalla variazione della metodologia di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2019. Fino al 2018 gli enti avevano infatti la facoltà di utilizzare il metodo semplificato per la determinazione del Fcde. Questa modalità di calcolo era prevista dal d.m. 20 maggio 2015, il quale stabiliva che "in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce".



A partire dal rendiconto per l'esercizio 2019 il Fcde va invece calcolato esclusivamente con il metodo ordinario, come disciplinato dall'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Di conseguenza, questa variazione della tipologia di calcolo ha portato all'emersione di un disavanzo, il cui ripiano avviene ai sensi dell'art. 39-quater citato, in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021

- 3) Disavanzo ai sensi dell'art.188 del TUEL non derivante dalla gestione ordinaria 2022 che migliora rispetto al 2021, ma dall'effetto delle risorse vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da recuperare nel triennio successivo.

Modalita' di rientro del disavanzo

I dati del 2022 registrano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 pari ad € 26.858.660,89 e rilevano conseguentemente un disavanzo ordinario (un maggior disavanzo da coprire) rispetto al dato del 31.12.2021 pari ad € 1.238.734,08.

Visto il combinato disposto dell'art.16 comma 8 bis e ss. Del DL 146/2021 che stabilisce il sostegno agli Enti per la copertura dei disavanzi di amministrazione e dei maggiori disavanzi coperti da non iscriverne negli esercizi successivi, si allegano i seguenti documenti a dimostrazione del risultato di gestione 2022 e della sua copertura nel triennio 2023-2025 e seguenti:

- Allegato "A" - estratto della Relazione sulla gestione al Rendiconto 2022 – da pagina 149 a pag.173
- Allegato "B" - estratto della Nota integrativa al Bilancio di previsione 2023-2025 – da pagina 78 a pagina 93



Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Alleg. "A"

Rendiconto della Gestione Anno 2022

www.comunevittoria-rg.it

PEC: comunedivittoria@pec.comunevittoria-rg.it
dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it



COMUNE DI VITTORIA

(Provincia di Ragusa)

P.IVA 00804320885 - COD.FISC. 82000830883
Via N. Bixio, 34, 97019 Vittoria RG – Tel. 0932/514111

RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLEGATA AL RENDICONTO

ANNO 2022

Art. 231 del TUEL: La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

COMUNE DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

SEZIONE - Nota ricognitiva e illustrativa sulle azioni di ripiano dei disavanzi di amministrazione

Si richiama il dodicesimo e il tredicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011 giusta decreti MEF di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 e del 1 settembre 2021.

In data 19.12.2019, con deliberazione n.77, la Commissione Straordinaria ha approvato la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022;

In data 22.12.2020, con deliberazione n.92, la Commissione Straordinaria ha approvato il DUP 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023;

In data 16.06.2020, con deliberazione n.39, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019;

In data 29.07.2021, con deliberazione n.40, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020;

Con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 45 e 46 del 30.07.2020 sono stati approvati gli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di assestamento generale e di rientro dei disavanzi di 2020-2022, oltre al riconoscimento e ripiano dei disavanzi di gestione ex artt. 188 del TUEL, 39-ter e 39-quater del D.L. 162/2019; con le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione n. 48 e 77/2020 sono stati ripristinati gli equilibri di bilancio ex art. 193 a seguito della segnalazione obbligatoria prot. n. 520-PFB/2020 della Direzione politiche Finanziarie ed Economiche ai sensi dell'art. 153 co. 6;

Visto l'art. 187 del D. lgs. n. 267/2000, come aggiornato dall' art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla composizione del risultato di amministrazione nelle componenti definite dai nuovi principi contabili di cui all' armonizzazione contabile avviata con il D. lgs . n. 118/2011; Visto l'art. 188 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che l'eventuale disavanzo accertato ai sensi del suddetto art. 186 del TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in

Il responsabile del Servizio Finanziario ha segnalato che la situazione finanziaria di dell'Ente potrebbe rivestire un livello di gravità tale da compromettere l'equilibrio finanziario di parte corrente del bilancio 2022-2024 o successivi e che per la stessa sono state già attivate interventi immediati e misure di ripiano/rientro rivolti a garantire le funzioni fondamentali dell'Ente nonché l'erogazione dei servizi essenziali e ripiano graduale dei disavanzi. Al fine di tutelare gli equilibri di bilancio e prevenire una situazione di dissesto dell'Ente, sono state attivate misure correttive finalizzate, da un lato, al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie anche attraverso un'incisiva lotta all'evasione, elusione e morosità dei tributi locali e, dall'altro, interventi strutturali di riduzione della spesa corrente e blocco/contrazione del debito concretamente realizzabili in un arco temporale di breve-medio termine, al fine di non peggiorare ulteriormente le finanze comunali. Si richiamano le note informative sull'attività accertativa inviata all'Amministrazione e alla Publiservizi srl.

A seguito delle note di vigilanza 2022, in ossequio al principio della prudenza, l'attività di gestione dell'Ente per l'esercizio 2022 è stata limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge: pagamento di spese del personale, di residui passivi, di rate di mutui, imposte, canoni e servizi indifferibili ed essenziali, al fine di evitare danni all'Ente ed attuare le misure di contenimento e rientro finanziario. Si richiamano le recenti note prot. nn. 600, 622, 625, 704 PFB 2021 e le relazioni del servizio finanziario prot. nn. 439/699/937/PFB 2022, inviate alla nuova amministrazione, la nota integrativa al Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2019 prot. n. 259 PFB del 05.06.2020, allegata al Rendiconto 2019 e le note prot. n. 364, 450, 520 PFB/2020 annualità nella quale è stato approvato il programma di ripiano dei disavanzi (deliberazioni nn. 45, 46/2020), poi aggiornato recentemente fino al 2022 in sede di approvazione del bilancio di revisione e di assestamento generale giusta deliberazione del C.C. 75/2022 e con la relazione di fine anno del sindaco al 31.12.2022 (prot. n. 937/PFB 2022).

Ripercorrendo l'iter degli atti amministrativi sul programma di ripiano dei disavanzi si rileva che: il prospetto di ripiano dei disavanzi approvato con deliberazione n. 46/2020 e in primo intervento aggiornato con deliberazione n. 88/2020 era il seguente:

| MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 - N+3 | COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019 | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizi successivi |
| Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL | 4.646.918,78 | 1.548.972,92 | 1.548.972,92 | 1.548.972,92 | |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter | 6.051.050,22 | 1.030.615,52 | 1.054.988,90 | 1.080.010,80 | 2.885.435,00 |
| Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater | 26.437.985,34 | | 1.762.532,34 | 1.762.532,34 | 22.912.920,66 |
| TOTALE Let. E - Rendiconto 2019 | 37.135.959,04 | 2.579.588,44 | 4.366.494,16 | 4.391.516,06 | 25.798.355,66 |

Visti i punti del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 – dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011:

9.11.7: ...

....Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).....

....Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione....

13.10.3 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella Relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo. Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce "Disavanzo di amministrazione) che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

.....Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

9.2.23 È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliazione/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliazione/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.

9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere **la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.**

9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

- a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella Nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;
- b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce "Disavanzo di amministrazione" nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;
- c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come "Disavanzo dell'esercizio N" nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13; Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le Regioni e le Province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato

della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13. .

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.....

Dai livelli di controllo effettuati dal sistema di finanziaria il disavanzo di amministrazione iscritto nel bilancio di previsione trova **integrale copertura finanziaria a seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali dell'anno 2021 e confermati per l'esercizio 2022-2023**. Si richiama la nota 867T/2020 in aggiornamento della nota prot. n. 660/T 2020, 826/T 2021, 1083 T/ e 2091 GEN 2022. Poiché al momento della predisposizione del bilancio 2023-25 non era ancora possibile in via definitiva stabilire il dato certo sull'attività accertativa e delle economie di spesa è possibile determinare il disavanzo ripianato dal confronto tra il disavanzo risultante dalla lettera "E" del rendiconto 2021 approvato con deliberazione n. 49/2022 il disavanzo scaturente nel prospetto 2022 del risultato di amministrazione presunto. Il peggioramento del risultato deve trovare integrale copertura finanziaria nel bilancio 2023 in aggiunta alle quote di disavanzo già iscritte.

In attuazione del DM del 7 settembre 2020, che modifica il principio contabile 4/2 del D.lgs118/2011, il prospetto di ripiano dei disavanzi dell'Ente è stato aggiornato nel 2020-2021 con le deliberazioni nn. 88/2020, 48/2021 e 71/2021 e al 2022 con la deliberazione del C.C di approvazione del bilancio di previsione n. 45/2022, del rendiconto 2021, n. 49/2022 del C.C ed in sede di salvaguardia di bilancio e assestamento generale 2022-2024, deliberazione n. 75/2022 e relazione del servizio del servizio finanziario prot. n. 699 PFB 2022, i cui contenuti vengono di seguito riportati anche alla luce dei recenti interventi di sostegno previsti nel DL 73/2021 e nel D.L 146/2021 art. 16 comma 8 bis e successivi. Infine l'ultimo aggiornamento è stato effettuato al 31.12.2022 nella relazione annuale del Sindaco con nota del Servizio finanziario (prot. n. 937 PFB/2022) e nella nota integrativa al bilancio di previsione 2023-25 prot. n. 034PFB 2023. La presente relazione modifica i prospetti di ripiano del disavanzi dei rendiconti 2021 e 2022.

L'Organo di revisione e il servizio finanziario al fine di verificare lo stato finanziario dell'Ente con i dati di preconsuntivo in continuità con la nuova programmazione 2023-25, nell'attività di monitoraggio del risultato di amministrazione 2022 rilevano un peggioramento della lettera E del prospetto non derivante dalla gestione ordinaria (lettera A) ma delle somme vincolate e accantonate del Risultato di amministrazione.

Dalla lettura in combinato dell'art. 16 comma 8 bis e successivi del DL 146/2021 che stabilisce il sostegno agli Enti per la copertura dei disavanzi di amministrazione e dei maggiori disavanzi coperti da non iscriverne negli esercizi successivi e dal paragrafo 9.2.26 del principio contabile 4/2 del D.lgs 118/2011, in applicazione dei DL 73/2021 art. 52 e DL 146/2021 art. 16 comma 8 bis, la quota di disavanzo 2022 di Euro 3.813.648,53 risulta ripianata, ai fini delle valutazioni sul peggioramento del saldo della lettera E del risultato di amministrazione (comparazione tra 2021 e il 2022).

Allo stato attuale si rileva un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto alla lettera E del prospetto al Rendiconto 2021. Dalla verifica di congruità dell'avanzo/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022, si rileva un peggioramento rispetto al disavanzo al 31.12.2021. Il maggior disavanzo (lettera E) relativo alle quote non ripianate del 2022 per Euro 1.238.734,08 dovrà trovare copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023-25 in attuazione del principio contabile 4.2 par. 9.2.25-26-27 D.lgs 118/2011.

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021

| | | GESTIONE | | |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 15.799.264,42 |
| RISCOSSIONI | (+) | 4.923.749,35 | 52.532.201,98 | 57.455.951,33 |
| PAGAMENTI | (-) | 15.370.425,46 | 38.656.176,64 | 54.026.602,10 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 19.228.613,65 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 19.228.613,65 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 66.155.871,94 | 20.597.500,27 | 86.753.372,21 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 9.767.826,19 | 16.662.950,22 | 26.430.776,41 |

| | | | | |
|--|-----|--|--|-----------------------|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾ | (-) | | | 5.738.435,83 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾ | (-) | | | 4.636.127,15 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾ | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾ | (=) | | | 69.176.646,47 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 | | | | |
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | | | |
| Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾ | | | | 46.167.785,18 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ | | | | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | | | 44.543.493,86 |
| Fondo perdite società partecipate | | | | 0,00 |
| Fondo contenzioso | | | | 1.886.888,56 |
| Altri accantonamenti | | | | 1.058.210,49 |
| | | | Totale parte accantonata (B) | 93.656.378,09 |
| Parte vincolata | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | | 403.365,19 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da contrazione di mutui | | | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | | 0,00 |
| Altri vincoli da specificare | | | | 0,00 |
| | | | Totale parte vincolata (C) | 403.365,19 |
| | | | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 736.830,00 |
| | | | Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) | -25.619.926,81 |
| | | | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾ | 0,00 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾ | | | | |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2021

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2022

| | | GESTIONE | | |
|------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 19.228.613,65 |
| RISCOSSIONI | (+) | 9.686.772,62 | 55.208.618,71 | 64.895.391,33 |
| PAGAMENTI | (-) | 13.718.497,36 | 49.449.425,65 | 63.167.923,01 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------|
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 20.956.081,97 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 20.956.081,97 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 75.292.067,45 | 18.250.355,54 | 93.542.422,99 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 10.657.755,41 | 21.973.396,96 | 32.631.152,37 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾ | (-) | | | 4.201.383,25 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾ | (-) | | | 4.707.252,09 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾ | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾ | (=) | | | 72.958.717,25 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 | | | | |
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | | | |
| Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 ⁽⁴⁾ | | | | 50.753.416,26 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ | | | | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | | | 42.234.527,84 |
| Fondo perdite società partecipate | | | | 5.701,00 |
| Fondo contenzioso | | | | 4.050.000,00 |
| Altri accantonamenti | | | | 1.641.862,57 |
| | | | Totale parte accantonata (B) | 98.685.507,67 |
| Parte vincolata | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | | 1.131.870,47 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da contrazione di mutui | | | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | | 0,00 |
| Altri vincoli da specificare | | | | 0,00 |
| | | | Totale parte vincolata (C) | 1.131.870,47 |
| | | | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 0,00 |
| | | | Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) | -26.858.660,89 |
| | | | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾ | 0,00 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾ | | | | |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2022

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato a) Risultato di amministrazione

TREND RISULTATO AMMINISTRAZIONE

| | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| Cassa al 01.01 | 15.799.264,42 | | 9.844.397,23 | | 2.148.150,44 | |
| + Riscossioni | 57.455.951,33 | | 59.812.834,61 | | 67.968.101,25 | |
| - Pagamenti | 54.026.602,10 | | 53.857.967,42 | | 60.271.854,46 | |
| = Cassa al 31.12 | 19.228.613,65 | | 15.791.508,42 | | 9.844.397,23 | |
| + residui attivi (Crediti) | 86.658.336,97 | | 71.576.524,44 | | 58.803.770,69 | |
| - residui passivi (Debiti) | 26.430.776,41 | | 26.556.793,30 | | 20.714.643,33 | |
| = Avanzo di Amministrazione | 75.292.712,46 | | 60.811.239,56 | | 47.933.524,59 | |
| - FPV per spese correnti | 5.738.435,83 | | 1.442.293,43 | | 871.035,15 | |
| - FPV per spese in c/ capitale | 4.636.127,15 | | 4.848.795,09 | | 3.842.353,81 | |
| = Risultato di Amministrazione | 69.176646,47 | 100% | 54.520.151,04 | 100% | 43.220.135,63 | 100% |
| - Fondo crediti dubbia esigibilità | 46.167.785,18 | 67% | 37.826.244,12 | 69% | 36.879.244,12 | 85% |
| - Altri accantonamenti | 47.488.592,91 | 69% | 49.695.354,18 | 91% | 43.476.845,55 | 101% |
| = Totale Parte Accantonata | 93.656.378,09 | 136% | 87.521.598,30 | 161% | 80.356.089,67 | 186% |
| - Totale Parte Vincolata | 403.365,19 | 1% | 1.410.703,00 | 3% | 0,00 | 0% |
| - Totale Parte Destinata agli investimenti | 736.830,00 | 1% | 75.175,52 | 0% | 0,00 | 0% |
| = Avanzo Disponibile | -25.619.926,81 | -37% | -34.487.325,78 | -63% | -37.135.954,04 | -86% |

-8.867.398,97 0,12836 -2.648.628,26

| VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2021 | Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 (a) | Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 (b) | Disavanzo ripianato nell'esercizio 2021 (c)=a-b | Disavanzo iscritto in spesa nell'esercizio 2021 (d) | Ripiano disavanzo non effettuato (e) = (d) -(c) |
|--|--|--|---|---|---|
| Disavanzo al 31.12.14 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera..... | | | 0,00 | | 0,00 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | | | 0,00 | | 0,00 |
| Disavanzo tecnico al 31.12.2021 | 3.097.945,86 | | 3.097.945,86 | 3.097.945,86 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013 | 5.020.434,70 | 3.514.304,68 | 1.506.130,02 | 1.506.130,02 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizioda ripianare con un piano di rientro di cui alla delibera... | | | 0,00 | | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizioda ripianare con un piano di rientro di cui alla delibera... | | | 0,00 | | 0,00 |
| Disavanzo derivante dall'esercizio precedente - deliberazione n. 46.2020 - art. 39 quater D.lgs 162/2019. | 26.368.945,22 | 22.105.622,13 | 4.263.323,09 | 4.167.840,38 | -95.482,71 |
| TOTALE | 34.487.325,78 | 25.619.926,81 | 8.867.398,97 | 8.771.916,26 | -95.482,71 |

| MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DISAVAZNO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 | COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO AL 31/12/2021 | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | esercizio 2022 | esercizio 2023 | esercizio 2024 | esercizi successivi |
| Disavanzo al 31.12.14 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera..... | | | | | |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | | | | | |
| Disavanzo tecnico al 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Disavanzo da costituzione FAL ex DL 35/2013 | 3.514.304,68 | 0,00 | 0,00 | 502.043,86 | 3.012.260,82 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizioda ripianare con un piano di rientro di cui alla delibera... | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizioda ripianare con un piano di rientro di cui alla delibera... | | | | | |
| Disavanzo derivante dall'esercizio precedente - deliberazione n. 46.2020 - art. 39 quater D.lgs 162/2019. | 22.105.622,13 | 0,00 | 1.024.275,93 | 1.762.532,34 | 19.318.813,86 |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL | | | | | |
| TOTALE | 25.619.926,81 | 0,00 | 1.024.275,93 | 2.264.576,20 | 22.331.074,68 |

| VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2022 | Esercizio di riferimento | Numero rate | Importo rata* | ANALISI DEL DISAVANZO | | | | |
|--|--------------------------|-------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| | | | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 ⁽¹⁾ (a) | DISAVANZO 2022 ⁽²⁾ (b) | DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2022 (c) = (a) - (b) ⁽³⁾ | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2022 ⁽⁴⁾ (d) | RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾ |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1- <i>bis</i> , d.l. n. 73/2021 | | | | 3.514.304,68 | | 502.043,34 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE | | | | 22.105.622,13 | 0,00 | 1.762.532,34 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243- <i>bis</i> TUEL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11- <i>bis</i> , comma 6, del DI 135/2018 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | | | | 1.548.972,92 | | 1.548.972,92 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | 25.619.926,81 | | 3.813.548,60 | 0,00 | 0,00 |

| MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 | COMPOSIZIONE DISAVANZO 2022 ⁽⁶⁾ | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | Esercizio 2023 ⁽⁷⁾ | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizi successivi |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1- <i>bis</i> , d.l. n. 73/2021 | 3.514.304,68 | 0,00 | 502.043,34 | 502.043,34 | 2.510.218,00 |
| Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE | 22.105.622,13 | 1.024.275,93 | 1.762.532,34 | 1.762.532,34 | 17.556281,52 |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-bis, comma 6, del d.l.n. 135/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo ex comma 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 25.619.926,81 | 1.024.275,93 | 2.264.575,68 | 2.264.575,68 | 20.066.499,52 |

Inoltre appare opportuno specificare:

Le quote di disavanzo non sono state iscritte nell'anno 2022 in applicazione dei sostegni ex art. 52 del DL 73/2021 e art. 16 comma 8 bis e successivi DL 146/2021, pertanto le quote dei disavanzi ex art. 39 ter e quater del D.lgs 162/2019 (FAL- FCDE) e la quota di disavanzo ordinario (2022) ex art. 188 del TUEL, risultano interamente ripianate. Il peggioramento del disavanzo in lettera E del Risultato di Amministrazione di Euro 1.232.568,25 potrà essere ripianato con l'applicazione nel bilancio 2023-25 in tre esercizi (9.2.25, 9.2.26, 9.2.27, 9.2.28 allegato 4.2 del D.lgs 118/2011 e smi). Rispetto all'individuazione delle misure strutturali dirette ad evitare potenziale disavanzo, si specifica che l'Ente ha attivato misure straordinarie di lotta alla morosità e all'evasione a seguito dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva e precoattiva all'Agente Publiservizi srl. Si richiamano le disposizioni di servizio per il potenziamento delle attività e la costituzione di task force antievasione anche in raccordo con l'interoperabilità delle banche dati comunali, della camera di Commercio e ufficio SUAP, le note prot. nn. 1083 T/2022, 202/T2023 con gli allegati elenchi degli affidamenti/ruoli/liste di carico e la nota di programmazione 2091/T2022. Ulteriori coperture finanziarie sono collegate alla riduzione della spesa del personale (macroaggregato 101) e all' incremento dell'attività accertativa inerente le sanzioni del codice della strada come risulta dagli atti adottati dall'Ente nella

programmazione 2023-25. La presente relazione, come già specificato, viene anche presentata come relazione semestrale del Sindaco al Consiglio Comunale sull'aggiornamento del programma di ripiano dei disavanzi.

Approfondimento sulle statuizioni dell'art. 52 del DL 73/2021: si relazione quanto segue:

L'art. 52 del Dl. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"), ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dispone quanto segue: "1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli Enti Locali, in attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 e al Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, sterilizzate nel 'Fondo anticipazione di liquidità', distinto dal 'Fondo crediti di dubbia esigibilità', a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli Enti Locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti Locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il 'Fondo anticipazione di liquidità' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come 'Utilizzo del 'Fondo anticipazione di liquidità', in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del 'Fondo anticipazioni di liquidità' stesso."

Il comma 1-bis individua modalità particolari di ripiano dell'eventuale disavanzo (o maggior disavanzo) che si sia eventualmente generato nel caso in cui gli Enti, che avevano utilizzato le quote accantonate dell'anticipazione di liquidità ex Dl. n. 35/13, imputandole per corrispondente importo al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità (Fcde) ai sensi dell'art. dell'art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, avevano dovuto ricostituire, a partire dal rendiconto 2019, la quota accantonata per Fal non ancora rimborsato a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021.

Inizialmente la normativa (art. 39-bis, comma 2, del Dl. n. 162/2019), conformandosi a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, aveva previsto che "l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al Fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio".

La contabilizzazione prevedeva che a decorrere dal 2020 fosse iscritto in bilancio, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo fosse iscritto come Fondo anticipazione di liquidità nel Titolo 4 della Missione 20 – Programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

A partire dall'esercizio 2021, la quota di "Fa" accantonata nel risultato di amministrazione 2020 doveva essere interamente applicata alle 3 annualità del bilancio di previsione 2021/2023 (l'applicazione dell'avanzo anche sulle annualità successive alla prima rappresenta un'eccezione), a fronte del quale in spesa veniva stanziato il medesimo "Fondo" (Tit. 4, della Missione 20 – Programma 03) al netto della quota rimborsata nell'esercizio. In questo modo, la quota accantonata applicata a ciascun anno consentiva di finanziare, sia la quota rimborsata nell'anno, sia la quota accantonata che a rendiconto riconfluiva nuovamente in avanzo. In questo modo, il disavanzo che si fosse venuto a creare veniva ripianato nello stesso previsto dal Piano di ammortamento per il rimborso dell'anticipazione di liquidità.

Successivamente, la Sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale, depositata in data 29 aprile 2021, ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del Dl. n. 162/2019, mettendo a rischio *default* molti Enti che, in assenza della norma decaduta, non sarebbero stati in grado di assorbire il disavanzo in tempi più brevi e con risorse diverse.

Si da atto che il Legislatore è intervenuto con l'art. 52 del Dl. n. 73/2021 (come convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) che ha inteso disciplinare il vuoto normativo creatosi a seguito della ricordata Sentenza della Corte Costituzionale. Il comma 1-bis consente il ripiano del maggiore disavanzo creatosi al 31 dicembre 2019, al netto della quota

rimborsata nel 2020, in un periodo massimo di 10 anni in quote costanti, mentre il comma 1-ter individua la nuova modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità; si torna a quanto indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Delibera n. 33/Sez.aut/2015/QMIG: gli Enti iscrivono nel Titolo IV della spesa le quote annuali di rimborso dell'anticipazione di Tesoreria secondo il Piano originario di ammortamento e le finanziano con risorse correnti di bilancio, a rendiconto si procede a ridurre la quota accantonata nel risultato di amministrazione di un importo pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio.

La norma prevede di re-iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo come "Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità" una somma pari alla quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della restituzione della quota annuale del "Fondo anticipazione di liquidità". Questa quota di avanzo può essere applicata al bilancio anche dagli Enti in disavanzo senza alcun limite. Ed ancora:

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Il Comune di Vittoria ha approvato il ripiano dei disavanzi di amministrazione (deliberazioni nn. 45 e 46/2020) emersi nel Rendiconto 2019 approvato nei termini di legge del D.L. 18/2020, con deliberazione n. 39 del 16.06.2020, scaturenti dagli artt. 39 ter e 39 quater del D.lgs 162/2019 collegati alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020; si rimanda la quadro contabile della sezione Rendiconto 2019.

Si da atto anche che il comune di Vittoria con l'approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2017 ha rettificato la contabilizzazione della determinazione del FCDE Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e la copertura – confluenza del Fondo anticipazioni di liquidità FAL del DL 35/2013 e smi, (si vedano le risultanze del Rendiconto 2017 approvato nell'anno 2018 con deliberazione n. 102/2018 del C.C) e si richiamano le note prot. n. 276 PFB 2018, n.n. 161 e 162 PFB 2018, le note integrative del Dirigente ai Rendiconti 2017 e 2018 prot. n.n. 254 PFB 2018, n. 191PFB 2019. Le rettifiche effettuate sono state comunicate alla Corte dei Conti della Regione Sicilia a seguito dell'ordinanza di controllo - Riscontro a Corte dei Conti Ord. 43/2019/CONTR, con nota prot.n. 131 PFB del 25.2.2019 prot. Gen. 00007212;

Ai sensi dell'art. 52 co. 1 quater nell'esercizio 2021 è stato contabilizzato in entrata al titolo 2 "trasferimenti", il fondo di euro 1.258.930,00 assegnato al comune di Vittoria e la medesima quota è stata iscritta nel capitolo di disavanzo (ex art. 39 ter D.Lgs 162/2019), ritenendo di poter dare copertura alla quote ricalcolate di disavanzo (ex art. 52 co.2 per l'anno 2021 (Euro 502.143,47), 2022 (Euro 502.143,47), ed esercizio finanziario 2023 per Euro (502.143,47), di cui 247.500,41 con risorse del bilancio 2023-2025, esercizio 2023. Successivamente è intervenuto anche il DL 146/2021 che ha consentito di ripianare ulteriori quote di disavanzo come risulta dal prospetto aggiornato.

Al bilancio 2023 -25 sono applicate le somme relative alle sole anticipazioni di liquidità ex artt. 243 quinquies del TUEL e art. 116 del D.L 34/2020, come stabilito dalle modifiche del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs118/2011:

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;
- per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570¹". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";
- b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
- c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;
- d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106².

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

La rettifica contabile intervenuta con le variazioni di bilancio (avvenuta con deliberazioni n. 48, 24/2021), in applicazione dell'art. 52 del D.L 73/2021..." **costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non costituisce forma surrettizia di copertura di spese ...**" ai sensi del principio contabile applicato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Infine in merito alla iscrizione nel bilancio 2023 di una quota di avanzo applicato riferita a: *utilizzo fondo anticipazioni di liquidità*, si conferma che anche in questo caso non sussiste espansione surrettizia di capacità di spesa in correlazione alla iscrizione al Titolo IV della quota capitale 2022 dell'anticipazione di liquidità ex D.L 35/2013 e smi. (art. 52, 1 ter DL 73/2021). La quota ha trovato copertura in bilancio dai capitoli di entrata riferiti agli accertamenti esecutivi anti-evasione e contrasto alla morosità.

L'ultimo aggiornamento del programma di ripiano al 31.12.2022 è il seguente:

¹ Le indicazioni riguardanti la codifica SIOPE devono essere aggiornate al decreto MEF del 9 giugno 2016, che ha adeguato la codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal 2017 il codice SIOPE E2102 è sostituito dal codice E.2.01.01.01.001, e il codice SIOPE U1570 è sostituito dal codice U.1.04.01.01.001.

² Modifica prevista dal DM 1 settembre 2021

| VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2022 | Esercizio di riferimento | Numero rate | Importo rata* | ANALISI DEL DISAVANZO | | | | |
|--|--------------------------|-------------|---------------|---|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 ⁽¹⁾ (a) | DISAVANZO 2022 ⁽²⁾ (b) | DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2022 (c) = (a) - (b) ⁽³⁾ | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2022 ⁽⁴⁾ (d) | RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾ |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1-bis, d.l. n. 73/2021 | | | | 3.514.304,68 | | 502.043,34 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE | | | | 22.105.622,13 | 0,00 | 1.762.532,34 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-bis, comma 6, del DI 135/2018 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | | | | 1.548.972,92 | | 1.548.972,92 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | 25.619.926,81 | | 3.813.548,60 | 0,00 | 0,00 |

| MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 | COMPOSIZIONE DISAVANZO 2022 ⁽⁶⁾ | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | Esercizio 2023 ⁽⁷⁾ | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizi successivi |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1-bis, d.l. n. 73/2021 | 3.514.304,68 | 0,00 | 502.043,34 | 502.043,34 | 2.510.218,00 |
| Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE | 22.105.622,13 | 1.024.275,93 | 1.762.532,34 | 1.762.532,34 | 17.556.281,52 |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-bis, comma 6, del d.l.n. 135/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo ex comma 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 25.619.926,81 | 1.024.275,93 | 2.264.575,68 | 2.264.575,68 | 20.066.499,52 |

Si allegano i Modelli A1 – A2 – A3 /2022 con specifica delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione.

PNRR : PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale ha adottato i seguenti interventi amministrativi:

Con Delibera di G.C. n. 33 del 3.12.2021 "Programma PO FESR 2014-2020 "Agenda Urbana", PNRR, Programmazione Comunitaria e misure di intervento nazionale e regionale - Individuazione Direzione responsabile" l'Amministrazione Comunale ha individuato il Dirigente della Direzione CUC e Provveditorato quale Referente responsabile di una struttura organizzativa di programmazione/coordinamento, attuazione e monitoraggio per i progetti ed interventi messi in atto dal Comune di Vittoria, a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 "Agenda Urbana", sulle misure di finanziamento della Programmazione Europea, Ministeriale e Regionale nonché sui finanziamenti del PNRR;

Con Determina del Dirigente della Direzione C.U.C. – Lavori Pubblici e Provveditorato n.38 del 13.02.2022, successivamente integrata con determinazione n.193 del 02.02.2022, è stato disposto di costituire in esecuzione alla deliberazione n.33/2022 un gruppo di lavoro quale unità interdirezionale interna di programmazione, coordinamento e attuazione dei programmi.

Sono state adottate misure di vigilanza e di controlli interni in attuazione delle circolari ministeriali e della Corte dei Conti. Si richiama la nota prot. n. 0018365 CUC e 308 PFB 2023, deliberazione n. 145/2023 della Giunta Comunale.

Si richiamano le note di vigilanza sull'attività di programmazione e progettazione.

Di seguito, il quadro sintetico delle istanze presentate a valere sui fondi del PNRR, evidenziando che sono

stati già attivati nel bilancio 2022-24 i rispettivi capitoli di Entrata e Spesa riferiti al Piano nazionale e attivata la cassa vincolata:



CITTÀ DI
VITTORIA

App. 4 B⁴

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC/Rev.02 del 10.01.2023

Vittoria, 10.01.2023 - Prot. n. 034/PFB

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

NOTA INTEGRATIVA

Art.11, comma 3 lettera G, D.Lgs n. 118/2011 e smi

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2023-2025. Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. La proposta di bilancio viene redatta in base alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs 267/2000 dopo le modifiche del D. Lgs. 126/2014, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D.Lgs 118/2011 e le modifiche successive intervenute fino all'anno 2021. Gli atti di proposta e approvazione saranno presentati dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale.

Il Dirigente
Alessandro BASILE

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA
Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC/Rev.02 del 10.01.2023

- Euro 29.567.920,54 - DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti ;
- Euro 5.629.740,57 - art. 243 quinquies del TUEL;
- Euro 7.136.866,73 - DL 34/2020 art. 116.

Ai fini della restituzione delle somme si richiamano gli interventi normativi: art. 52 DL 73/2021, sentenza corte costituzionale n. 80/2021.

23. Situazione di cassa

Il fondo di cassa rilevato al 19.1.2023 è di Euro 20.538.066,84 di cui Euro 4.447.372,74

Sezione di adeguamento normativo dei contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione ai sensi dei: DM del 1 settembre 2021 – modifica del D.lgs 118/2011 – art. 52 del DL 73/2021 e art. 16 comma 8 bis e successivi del DL 146/2021

Nota ricognitiva e illustrativa sulle azioni di ripiano dei disavanzi di amministrazione

Si richiama il dodicesimo e il tredicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011 giusta decreto MEF di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 e del 1 settembre 2021.

In data 19.12.2019, con deliberazione n.77, la Commissione Straordinaria ha approvato la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022;

In data 22.12.2020, con deliberazione n.92, la Commissione Straordinaria ha approvato il DUP 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023;

In data 16.06.2020, con deliberazione n.39, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019;

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA
Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC/Rev.02 del 10.01.2023

In data 29.07.2021, con deliberazione n.40, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020;

Con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 45 e 46 del 30.07.2020 sono stati approvati gli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di assestamento generale e di rientro dei disavanzi di 2020-2022, oltre al riconoscimento e ripiano dei disavanzi di gestione ex artt. 188 del TUEL, 39-ter e 39-quater del D.L. 162/2019; con le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione n. 48 e 77/2020 sono stati ripristinati gli equilibri di bilancio ex art. 193 a seguito della segnalazione obbligatoria prot. n. 520-PFB/2020 della Direzione politiche Finanziarie ed Economiche ai sensi dell'art. 153 co. 6;

Visto l'art. 187 del D. lgs. n. 267/2000, come aggiornato dall' art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla composizione del risultato di amministrazione nelle componenti definite dai nuovi principi contabili di cui all' armonizzazione contabile avviata con il D. lgs . n. 118/2011; Visto l'art. 188 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che l'eventuale disavanzo accertato ai sensi del suddetto art. 186 del TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in

Il responsabile del Servizio Finanziario ha segnalato che la situazione finanziaria di dell'Ente potrebbe rivestire un livello di gravità tale da compromettere l'equilibrio finanziario di parte corrente del bilancio 2022-2024 e che per la stessa sono state già attivate interventi immediati e misure di ripiano/rientro rivolti a garantire le funzioni fondamentali dell'Ente nonché l'erogazione dei servizi essenziali e ripiano graduale dei disavanzi. Al fine di tutelare gli equilibri di bilancio e prevenire una situazione di dissesto dell'Ente, sono state attivate misure correttive finalizzate, da un lato, al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie anche attraverso un'incisiva lotta all'evasione, elusione e morosità dei tributi locali e, dall'altro, interventi strutturali di riduzione della spesa corrente e blocco/contrazione del debito concretamente realizzabili in un arco temporale di breve-medio termine, al fine di non peggiorare ulteriormente le finanze comunali. Si richiamano le note informative sull'attività accertativa inviata all'Amministrazione e alla Pubbliservizi srl.

A seguito delle note di vigilanza 2022, in ossequio al principio della prudenza, l'attività di gestione dell'Ente per l'esercizio 2022 è stata limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge: pagamento di spese del personale, di residui passivi, di rate di mutui, imposte, canoni e servizi indifferibili ed essenziali, al fine di evitare danni all'Ente ed attuare le misure di contenimento e rientro finanziario. Si richiamano le recenti note prot. nn. 600, 622, 625, 704 PFB 2021 inviate alla nuova amministrazione, la nota integrativa al Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2019 prot. n. 259 PFB del 05.06.2020, allegata al Rendiconto 2019 e le note prot. n. 364, 450, 520 PFB/2020 annualità nella quale è stato approvato il programma di ripiano dei disavanzi (deliberazioni nn. 45, 46/2020), poi aggiornato recentemente fino al 2022 in sede di approvazione del bilancio di revisione e di assestamento generale giusta deliberazione del C.C. 75/2022.



CITTÀ DI VITTORIA

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC/Rev.02 del 10.01.2023

Il prospetto di ripiano dei disavanzi approvato con deliberazione n. 46/2020 e in primo intervento aggiornato con deliberazione n. 88/2020 era il seguente:

| MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 – N+3 | COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019 | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizi successivi |
| Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL | 4.646.918,78 | 1.548.972,92 | 1.548.972,92 | 1.548.972,92 | |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter | 6.051.050,22 | 1.030.615,52 | 1.054.988,90 | 1.080.010,80 | 2.885.435,00 |
| Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater | 26.437.985,34 | | 1.762.532,34 | 1.762.532,34 | 22.912.920,66 |
| TOTALE Lett. E – Rendiconto 2019 | 37.135.959,04 | 2.579.588,44 | 4.366.494,16 | 4.391.516,06 | 25.798.355,66 |

Visti i punti del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 – dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011:

9.11.7: ...

....Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).....

....Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione....

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA

Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025



CITTÀ DI
VITTORIA

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC/Rev.02 del 10.01.2023

13.10.3 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella Relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo. Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce "Disavanzo di amministrazione") che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

.....Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

9.2.23 È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.

9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA

Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025



- a) *l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;*
- b) *l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,*
- c) *la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;*
- d) *la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;*
- e) *l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;*
- f) *l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.*

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:



a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella Nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce "Disavanzo di amministrazione" nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come "Disavanzo dell'esercizio N" nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le Regioni e le Province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato



della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13. .

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.....

Dai livelli di controllo effettuati dal sistema di finanziaria il disavanzo di amministrazione iscritto nel bilancio di previsione **ha trovato integrale copertura finanziaria a seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali dell'anno 2021 e confermati per l'esercizio 2022**. Si richiama la nota 867T/2020 in aggiornamento della nota prot. n. 660/T 2020, 826/T 2021, 1083 T/ e 2091 GEN 2022. Poiché al momento della predisposizione del bilancio 2023-25 non è ancora possibile in via definitiva stabilire il dato certo sull'attività accertativa e delle economie di spesa è possibile determinare il disavanzo ripianato dal confronto tra il disavanzo risultante dalla lettera "E" del rendiconto 2021 approvato con deliberazione n. 49/2022 il disavanzo scaturente nel prospetto 2022 del risultato di amministrazione presunto. Il peggioramento del risultato deve trovare integrale



CITTÀ DI VITTORIA

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC/Rev.02 del 10.01.2023

copertura finanziaria nel bilancio 2023 in aggiunta alle quote di disavanzo già iscritte. *Dai dati di pre-consuntivo non si rileva allo stato attuale un peggioramento della lettera E del prospetto del Risultato di Amministrazione e le condizioni del paragrafo 9.25, 9.26 allegato 4/2 D.Lgs 118/2011.*

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | | |
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022 | 66.013.884,72 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022 | 10.374.882,88 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2022 | 70.890.516,52 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2022 | 70.845.811,07 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022 | 1.737.584,79 |
| (+) | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022 | 0,00 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022 | 1.391.561,14 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022 | 76.088.129,60 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 2.500.000,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 1.500.000,00 |
| - | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 0,00 |
| - | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 (1) | 9.250.634,73 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | 88.826.484,77 |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | | |
| Parte accantonata (2) | | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4) | 49.659.106,43 |
| | Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) (5) | 0,00 |
| | Fondo anticipazioni liquidità (6) | 42.334.527,84 |
| | Fondo perdite società partecipate (4) | 5.701,00 |
| | Fondo contenzioso (8) | 1.100.000,00 |
| | Altri accantonamenti (9) | 1.792.369,53 |
| | B) Totale parte accantonata | 94.800.704,80 |
| Parte vincolata | | |
| | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 1.131.870,47 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| | Altri vincoli | 0,00 |
| | C) Totale parte vincolata | 1.131.870,47 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | D) Totale destinata a investimenti | 0,00 |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | -29.207.880,60 |
| | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (8) | 0,00 |
| 3) E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7) | | |
| 8) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio: | | |
| | Utilizzo quote accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL) | 13.807.028,87 |
| | Utilizzo quote vincolata | 0,00 |
| | Utilizzo quote destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto) | 0,00 |
| | Utilizzo quote disponibile (previa approvazione del rendiconto) | 0,00 |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 13.807.028,87 |

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale esercitato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

(2) Non accantona il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2021, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità esercitato nel bilancio di previsione 2022 (previa approvazione), al netto degli eventuali utilizzi del fondo accantonato nell'esercizio 2022.

(5) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2021, incrementato dell'importo relativo al fondo 2022 stanziato nel bilancio di previsione 2022 (previa approvazione), al netto degli eventuali utilizzi del fondo accantonato nell'esercizio 2022, incrementato dell'importo relativo al fondo 2022 stanziato nel bilancio di previsione 2022 e approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicato sulla base del dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2022 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto dell'esercizio 2022.

(6) Solo per le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni autorizzano nel passato del bilancio distrettivamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E) al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA

Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025

Ai sensi dei paragrafi 9.25, 9.26 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs 118/2011, nell'ultimo rendiconto approvato (2021) l'Ente non ha peggiorato la lettera E del prospetto del risultato di amministrazione di una quota superiore alla quota di disavanzo applicata al bilancio 2021. **In attuazione del DM del 7 settembre 2020, che modifica il principio contabile 4/2 del D.lgs118/2011, il prospetto di ripiano dei disavanzi dell'Ente è stato aggiornato nel 2020-2021 con le deliberazioni nn. 88/2020, 48/2021 e 71/2021 e al 2022 con la deliberazione del C.C di approvazione del bilancio di previsione n. 45/2022, del rendiconto 2021, n. 49/2022 del C.C ed in sede di salvaguardia di bilancio e assestamento generale 2022-2024, deliberazione n. 75/2022 e relazione del servizio del servizio finanziario prot. n. 699 PFB 2022, i cui contenuti vengono di seguito riportati anche alla luce dei recenti interventi di sostegno previsti nel DL 73/2021 e nel D.L 146/2021 art. 16 comma 8 bis e successivi:**

| MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N – 1 – N+3 | COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2020 | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------------|
| | | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizi successivi |
| Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL - Rendiconto 2019 | 3.097.945,86 | 1.548.972,92 | 1.548.972,92 RIPIANATO DL 146/2021 | | | |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter e art. 52 DL 73/2021 e art. 16 comma 8 bis DL 146/2021. | 6.051.050,22 (quota disavanzo 2020 = 1.030.615,52). Quota residua da ripianare in 10 anni dal 2021 = Euro 5.020.434,70 | 1.258.930,00 DL 73/2021 | 502.143,47 Ripianato DL 73/2021 | 502.143,47 Ripianato DL 73/2021 e DL 146/2021 | 502.143,47 | 2.255.074,29 (2025-2030) |
| Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater – Rendiconto del 2019 – residuo rendiconto 2020. Ripiano ex art. 16 comma 8 bis DL 146/2021. | 26.437.985,34 | 1.762.532,34 | 1.762.532,34 RIPIANATO DL 146/2021 | 1.120.057,02 (DA RIPIANARE) | 1.762.532,34 | 20.030.331,30 (2025-2035) |

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA

Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| TOTALE Da Lett. E – Rendiconto 2019 Residuo rendiconto 2020 | 34.556.365,90 | 4.570.435,26 RIPIANATO | 3.311.505,26 RIPIANATO | 1.120.057 ,02 DA RIPIANA RE | 2.264.675, 81 DA RIPIANAR E | 21.642.93 0,27 DA RIPIANAR E IN ANNI SUCCESS IVI |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|

In data 17.01.2023 l'Organo di revisione e il servizio finanziario al fine di verificare lo stato finanziario dell'Ente con i dati di preconsuntivo in continuità con la nuova programmazione 2023-25, nell'attività di monitoraggio del risultato di amministrazione 2022 presunto rilevano un peggioramento della lettera E del prospetto non derivante dalla gestione ordinaria (lettera A) che migliora rispetto al 2021 ma dalla parte delle somme vincolate e accantonate del Risultato di amministrazione.

Dalla lettura in combinato dell'art. 16 comma 8 bis e successivi del DL 146/2021 che stabilisce il sostegno agli Enti per la copertura dei disavanzi di amministrazione e dei maggiori disavanzi coperti da non iscrivere negli esercizi successivi e dal paragrafo 9.26 del principio contabile 4/2 del D.lgs 118/2011, l'Organo ritiene che, nonostante in applicazione del DL 146/2021 la quota di disavanzo 2022 di Euro 3.311.505,26 sia stata interamente ripianata e non iscritta nel bilancio 2022, ai fini delle valutazioni sul peggioramento del saldo della lettera E del risultato di amministrazione (comparazione tra 2021 e il 2022), nel 2022 il saldo deve migliorare di almeno il valore della quota di disavanzo 2022 anche se non iscritta nel bilancio 2022 di Euro 3.311.505,26. Le ulteriori valutazioni giuscontabili saranno inserite nella relazione sulla gestione del Rendiconto 2022 ex art. 231 del TUEL; in sede di approvazione del Rendiconto 2022 sarà definita l'eventuale applicazione del maggiore disavanzo (da lettera E) nel bilancio di previsione 2023-2025.

Rispetto alle statuizioni dell'art. 52 del DL 73/2021 si relazione quanto segue:

L'art. 52 del Dl. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"), ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dispone quanto segue: "1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli Enti Locali, in attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4 del 28

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA

Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025

gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 e al Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, sterilizzate nel 'Fondo anticipazione di liquidità', distinto dal 'Fondo crediti di dubbia esigibilità', a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. *1-ter.* A decorrere dall'esercizio 2021, gli Enti Locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti Locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il 'Fondo anticipazione di liquidità' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come 'Utilizzo del 'Fondo anticipazione di liquidità'', in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del 'Fondo anticipazioni di liquidità' stesso."

Il comma *1-bis* individua modalità particolari di ripiano dell'eventuale disavanzo (o maggior disavanzo) che si sia eventualmente generato nel caso in cui gli Enti, che avevano utilizzato le quote accantonate dell'anticipazione di liquidità ex Dl. n. 35/13, imputandole per corrispondente importo al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità (Fcde) ai sensi dell'art. dell'art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, avevano dovuto ricostituire, a partire dal rendiconto 2019, la quota accantonata per Fal non ancora rimborsato a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021.

Inizialmente la normativa (*art. 39-bis, comma 2, del Dl. n. 162/2019*), conformandosi a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, aveva previsto che *"l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al Fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio"*.

La contabilizzazione prevedeva che a decorrere dal 2020 fosse iscritto in bilancio, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo fosse iscritto come Fondo anticipazione di liquidità nel Titolo 4 della Missione 20 – Programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

A partire dall'esercizio 2021, la quota di "Fal" accantonata nel risultato di amministrazione 2020 doveva essere interamente applicata alle 3 annualità del bilancio di previsione 2021/2023 (l'applicazione dell'avanzo anche sulle annualità successive alla prima rappresenta un'eccezione), a fronte del quale in spesa veniva stanziato il medesimo "Fondo" (Tit. 4, della

Missione 20 – Programma 03) al netto della quota rimborsata nell'esercizio. In questo modo, la quota accantonata applicata a ciascun anno consentiva di finanziare, sia la quota rimborsata nell'anno, sia la quota accantonata che a rendiconto riconfluiva nuovamente in avanzo. In questo modo, il disavanzo che si fosse venuto a creare veniva ripianato nello stesso previsto dal Piano di ammortamento per il rimborso dell'anticipazione di liquidità.

Successivamente, la Sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale, depositata in data 29 aprile 2021, ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del Dl. n. 162/2019, mettendo a rischio *default* molti Enti che, in assenza della norma decaduta, non sarebbero stati in grado di assorbire il disavanzo in tempi più brevi e con risorse diverse.

Si da atto che il Legislatore è intervenuto con l'art. 52 del Dl. n. 73/2021 (come convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) che ha inteso disciplinare il vuoto normativo creatosi a seguito della ricordata Sentenza della Corte Costituzionale. Il comma 1-bis consente il ripiano del maggiore disavanzo creatosi al 31 dicembre 2019, al netto della quota rimborsata nel 2020, in un periodo massimo di 10 anni in quote costanti, mentre il comma 1-ter individua la nuova modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità; si torna a quanto indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Delibera n. 33/Sez.aut/2015/QMIG: gli Enti iscrivono nel Titolo IV della spesa le quote annuali di rimborso dell'anticipazione di Tesoreria secondo il Piano originario di ammortamento e le finanziano con risorse correnti di bilancio, a rendiconto si procede a ridurre la quota accantonata nel risultato di amministrazione di un importo pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio.

La norma prevede di re-iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo come "Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità" una somma pari alla quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della restituzione della quota annuale del "Fondo anticipazione di liquidità". Questa quota di avanzo può essere applicata al bilancio anche dagli Enti in disavanzo senza alcun limite. Ed ancora:

1-ter. *A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.*

1-quater. *A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.*

Il Comune di Vittoria ha approvato il ripiano dei disavanzi di amministrazione (deliberazioni nn. 45 e 46/2020) emersi nel Rendiconto 2019 approvato nei termini di legge del D.L. 18/2020, con

deliberazione n. 39 del 16.06.2020, scaturenti dagli artt. 39 ter e 39 quater del D.lgs 162/2019 collegati alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020; si rimanda la quadro contabile della sezione Rendiconto 2019.

Si da atto anche che il comune di Vittoria con l'approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2017 ha rettificato la contabilizzazione della determinazione del FCDE Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e la copertura – confluenza del Fondo anticipazioni di liquidità FAL del DL 35/2013 e smi, (si vedano le risultanze del Rendiconto 2017 approvato nell'anno 2018 con deliberazione n. 102/2018 del C.C) e si richiamano le note prot. n. 276 PFB 2018, n.n. 161 e 162 PFB 2018, le note integrative del Dirigente ai Rendiconti 2017 e 2018 prot. n.n. 254 PFB 2018, n. 191PFB 2019. Le rettifiche effettuate sono state comunicate alla Corte dei Conti della Regione Sicilia a seguito dell'ordinanza di controllo - Riscontro a Corte dei Conti Ord. 43/2019/CONTR, con nota prot.n. 131 PFB del 25.2.2019 prot. Gen. 00007212;

Dagli atti di Rendiconto 2020 – deliberazione n. 40 del 29.07.2021, si rileva che il disavanzo di amministrazione iscritto nel bilancio di previsione 2020-22 ha trovato integrale copertura finanziaria a seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali dell'anno 2020 e confermati per l'esercizio 2021.

Ai sensi dell'art. 52 co. 1 quater nell'esercizio 2021 è stato contabilizzato in entrata al titolo 2 "trasferimenti", il fondo di euro 1.258.930,00 assegnato al comune di Vittoria e la medesima quota è stata iscritta nel capitolo di disavanzo (ex art. 39 ter D.Lgs 162/2019), ritenendo di poter dare copertura alla quote ricalcolate di disavanzo (ex art. 52 co.2 per l'anno 2021 (Euro 502.143,47), 2022 (Euro 502.143,47), ed esercizio finanziario 2023 per Euro (502.143,47), di cui 247.500,41 con risorse del bilancio 2023-2025, esercizio 2023. Successivamente è intervenuto anche il DL 146/2021 che ha consentito di ripianare ulteriori quote di disavanzo come risulta dal prospetto aggiornato.

Al bilancio 2023 -25 sono applicate le somme relative alle sole anticipazioni di liquidità ex artt. 243 quinquies del TUEL e art. 116 del D.L 34/2020, come stabilito dalle modifiche del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs118/2011:

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- *per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);*
- *per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;*

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA

Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025

- per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570¹". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

- a) *le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";*
- b) *nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;*
- c) *a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;*

¹ Le indicazioni riguardanti la codifica SIOPE devono essere aggiornate al decreto MEF del 9 giugno 2016, che ha adeguato la codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal 2017 il codice SIOPE E2102 è sostituito dal codice E.2.01.01.01.001, e il codice SIOPE U1570 è sostituito dal codice U.1.04.01.01.001.

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106².

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

La rettifica contabile intervenuta con le variazioni di bilancio (avvenuta con deliberazioni n. 48, 24/2021), in applicazione dell'art. 52 del D.L 73/2021..." **costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non costituisce forma surrettizia di copertura di spese ...**" ai sensi del principio contabile applicato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Infine in merito alla iscrizione nel bilancio 2023 di una quota di avanzo applicato riferita a: *utilizzo fondo anticipazioni di liquidità*, si conferma che anche in questo caso non sussiste espansione surrettizia di capacità di spesa in correlazione alla iscrizione al Titolo IV della quota capitale 2022 dell'anticipazione di liquidità ex D.L 35/2013 e smi. (art. 52, 1 ter DL 73/2021). La quota ha trovato copertura in bilancio dai capitoli di entrata riferiti agli accertamenti esecutivi anti-evasione e contrasto alla morosità.

L'ultimo aggiornamento del programma di ripiano è il seguente:

| MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N – 1 – N+3 | COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2020 | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|
| | | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizi successivi |
| Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL - Rendiconto 2019 | 3.097.945,86 | 1.548.972,92 | 1.548.972,92 RIPIANATO DL 146/2021 | | | |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter e art. 52 DL 73/2021 e art. 16 comma 8 bis DL 146/2021. | 6.051.050,22 (quota disavanzo 2020 = 1.030.615,52). Quota residua da ripianare in 10 anni dal 2021 = Euro 5.020.434,70 | 1.258.930,00 DL 73/2021 | 502.143,47 Ripianato DL 73/2021 | 502.143,47 7 Ripianato DL 73/2021 e DL 146/2021 | 502.143,47 7 | 2.255.074,29 (2025-2030) |

² Modifica prevista dal DM 1 settembre 2021



CITTÀ DI VITTORIA

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC/Rev.02 del 10.01.2023

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater – Rendiconto del 2019 – residuo rendiconto 2020. Ripiano ex art. 16 comma 8 bis DL 146/2021. | 26.437.985,34 | 1.762.532,34 | 1.762.532,34 | 1.120.057,02 RIPIANATO DL 146/2021 (DA RIPIANA RE) | 1.762.532,34 | 20.030.331,30 (2025-2035) |
| TOTALE Da Lett. E – Rendiconto 2019 Residuo rendiconto 2020 | 34.556.365,90 | 4.570.435,26 RIPIANATO | 3.311.505,26 RIPIANATO | 1.120.057,02 DA RIPIANA RE | 2.264.675,81 DA RIPIANAR E | 21.642.930,27 DA RIPIANAR E IN ANNI SUCCESSIVI |

Il Dirigente

Dott. Alessandro BASILE

Direzione POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - Comune di VITTORIA

Tel.: 0932514305 PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025